



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Nell'adunanza del 28 marzo 2017, composta da:

Dott. Luigi GILI	Presidente f.f.
Dott. Massimo VALERO	Consigliere
Dott. Mario ALI'	Consigliere
Dott. Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario relatore

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d.

12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19.7.2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*, ed, in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004 come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e dalla deliberazione n.

54/CONTR del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo;

VISTA la richiesta di parere inoltrata, per il tramite del CAL, dal Comune di Rosazza, acquisita al prot. C.d.C. n. 4202 del 23 febbraio 2017;

VISTA l'ordinanza n. 19/2017 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Daniela Alberghini;

### **FATTO**

Con nota del 22 febbraio 2017, pervenuta ed acquisita a protocollo di questa Sezione n. 4202 in data 23 febbraio 2017, il Sindaco del Comune di Rosazza ha richiesto un parere in merito alla legittimità di determinati comportamenti assunti dall'Amministrazione provinciale di Biella in merito alla cessione della propria partecipazione in A.T.A.P. s.p.a., nonché in merito alla sussistenza di connessi profili di responsabilità.

Con articolate e dettagliate premesse, il Comune significa che ATAP s.p.a. è una società, a totale partecipazione pubblica, che attualmente gestisce, con affidamento diretto, il servizio di trasporto pubblico locale per le province di Biella e Vercelli ed alcuni comuni (Biella, Vercelli).

La società risulta patrimonializzata e ha chiuso il bilancio di esercizio al 31.12.2015 con un utile di 220.000 euro.

Le Province di Biella e Vercelli, maggiori azioniste (complessivamente detengono il 61% delle azioni), hanno deciso di cedere le proprie partecipazioni e la sola Provincia di Biella ha

già avviato la procedura pubblica per l'alienazione, peraltro andata deserta, cosicché la medesima Amministrazione starebbe valutando *"se procedere alla pubblicazione di un nuovo bando di gara al prezzo base di acquisto ridotto del 10%"*.

A giudizio del Comune istante, *"la determinazione da parte delle due Province di alienare il pacchetto di maggioranza delle aziende preclude di fatto ogni scelta discrezionale da parte degli altri enti soci ed infatti: in primo luogo, se non addirittura illegittimo, senz'altro ingiustificato parrebbe da parte loro il mantenimento delle proprie partecipazioni nella società; inoltre per il nuovo possessore del pacchetto di maggioranza -presumibilmente unico soggetto che a quel punto potrebbe ancora nutrire un qualche interesse alla loro acquisizione- il valore delle azioni ancora detenute dagli enti si ridimensionerebbe notevolmente"*, con danno patrimoniale per gli enti medesimi in caso di cessione.

Chiede, quindi, il Comune:

*"-se vi siano profili di illegittimità nella determinazione assunta dall'Amministrazione Provinciale di iella circa la vendita delle proprie partecipazioni in ATAP s.p.a., unitamente a quelle possedute dalla Provincia di Vercelli, complessivamente rappresentanti oltre il 61% del capitale sociale;*

*-se vi siano profili di illegittimità nell'alienazione da parte di Amministrazioni pubbliche del pacchetto di maggioranza di una società a capitale pubblico, ottimamente patrimonializzata, che ha chiuso l'ultimo esercizio con un utile di oltre 220.000 euro,*

*riducendo, se non abbattendo drasticamente, il valore delle partecipazioni che altri enti intendessero mantenere;*

*-se vi siano profili di illegittimità nel porre in vendita, da parte di un'Amministrazione pubblica, delle partecipazioni ad un prezzo base inferiore del 10% del valore di stima stabilito da una perizia appositamente richiesta;*

*-se in relazione a quanto sopra possano eventualmente ravvisarsi profili di responsabilità ex art. 12 punto 2) del D.lgs. n. 175 del 19.8.2016;*

*-se vi siano eventuali profili di illegittimità da parte di un Ente socio nel mantenere le proprie partecipazioni in una società con capitale a maggioranza privato, venendo meno i presupposti di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175 del 19.8.2016."*

## **DIRITTO**

Preliminarmente all'esame del merito, occorre valutare l'ammissibilità della richiesta di parere formulata dal Comune di Rosazza alla luce delle indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione del 27 aprile 2004 e del 10 marzo 2006, n. 5, nonché dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene da un Comune, per il tramite del CAL, ed è stata sottoscritta dal Sindaco, organo di vertice e legale rappresentante dell'Ente.

Dal punto di vista oggettivo, non ricorrono in relazione ad alcuno dei quesiti formulati, i presupposti di ammissibilità così come individuati nelle sopra indicate deliberazioni.

I quesiti, infatti, non vertono in materia di contabilità pubblica, materia che, secondo il richiamato indirizzo interpretativo (ulteriormente chiarito con la deliberazione 54/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti del 17 novembre 2010), afferisce *"alla normativa ed ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli"*, ed in ogni caso difettano degli ulteriori presupposti previsti dalla norma. Oggetto dei quesiti, infatti, è l'espressione di un giudizio (di legittimità, intesa qui come conformità a legge) in merito a comportamenti gestionali: non solo viene fatto espresso riferimento a fatti di gestione concretamente posti in essere da un ente, peraltro diverso da quello richiedente, ma soprattutto ciò su cui questa Sezione dovrebbe esprimersi non è tanto un'interpretazione della normativa di contabilità pubblica quanto piuttosto un apprezzamento sulla correttezza amministrativa di specifiche scelte.

Difetta, quindi, il requisito della generalità ed astrattezza della

questione sottostante.

Tale requisito è previsto al fine di evitare che la richiesta di parere sia finalizzata ad ottenere indicazioni di carattere puntuale tali da incidere su fattispecie concrete che potrebbero essere oggetto dell'attività svolta dalla Corte dei Conti nell'ambito di altra funzione (nel caso di specie, è di immediata evidenza -in particolare- non solo l'interferenza con la funzione di controllo finanziario sui bilanci, ma anche con quella relativa ad eventuali profili di responsabilità erariale) ovvero dell'esame innanzi ad altri organi magistratuali.

Si evidenzia, infatti, che la funzione consultiva intestata alla Corte dei conti non può essere intesa come funzione "consulenziale" (generale) sull'attività dell'Amministrazione locale (cfr. Sez. controllo Puglia 104/2010 e 118/2009); ciò determinerebbe una impropria ingerenza della Corte nell'amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento.

Ne deriva l'inammissibilità, sotto il profilo oggettivo, della richiesta di parere.

### **PQM**

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte dichiara inammissibile la richiesta di parere formulata dal Comune di Rosazza.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al CAL e al Sindaco del Comune di

Rosazza.

Così deliberato in Torino, nella Camera di Consiglio del 28 marzo  
2017.

Il magistrato relatore

Il Presidente f.f.

F.to Dott.ssa Daniela Alberghini

F.to Dott. Luigi Gili

Depositato in Segreteria il **28/03/2017**

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to Dott. Federico Sola